

## MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE (ART. 49 REG. ISVAP N. 5/2006)

### SEZIONE A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (di cui alla sezione 7B del presente modello) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

### SEZIONE B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

**AVVERTENZA:** Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

#### PARTE I – punto 1 - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a)	Cognome	COBROR
	Nome	LUIGI
b)	Qualifica	INTERMEDIARIO
	Sezione di iscrizione R.U.I.	E_COLLABORATORI DEGLI INTERMEDIARI SEZ A_B
	Numero di iscrizione	E000037144
	Data iscrizione	11 FEBBRAIO 2016
c)	Indirizzo della sede operativa presso la quale l'intermediario svolge l'attività	VIA GUANTAI NUOVI 11 – 80133 NAPOLI
d)	Recapito telefonico	0816582227 – fax 0816582233
	Indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:luigi.cobror@rsbroker.it">luigi.cobror@rsbroker.it</a>

e)	<b>Denominazione sociale delle imprese di cui sono offerti i prodotti</b>	L'elenco completo delle Compagnie e/o agenzie di assicurazione con le quali RS RISK SOLUTIONS srl intrattiene rapporti di libera collaborazione è di seguito indicato
f)	<b>Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta</b>	IVASS (già ISVAP)

**PARTE I – punto 2 –Intermediario iscritto nella Sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi.**

g)	L'Intermediario opera in qualità di collaboratore della RS RISK SOLUTIONS S.R.L., con sede in Napoli, alla via Guantai Nuovi, 11, iscritta al N. B000223809 SEZ. B - BROKER del R.U.I. dal 31 OTTOBRE 2007 ( <a href="mailto:rs@pec.rsbroker.it">rs@pec.rsbroker.it</a> )
----	---

**AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 10 D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179 LA RS RISK SOLUTIONS SRL NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA':**

**SI E' AVVALSO DELLA COLLABORAZIONE DI:**

a)	<b>DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE</b>	EUROCOVER SRL
b)	<b>Sezione di iscrizione R.U.I.</b>	A_AGENTI
	<b>Numero di iscrizione</b>	A000012255
	<b>Data iscrizione</b>	01 FEBBRAIO 2007
c)	<b>Indirizzo della sede operativa presso la quale l'intermediario svolge l'attività</b>	VIA GUANTAI NUOVI, 11 – 80133 NAPOLI
d)	<b>Recapito telefonico</b>	0815513761 – fax 0815525998
	<b>Indirizzo di posta elettronica</b>	eurocover@pec.eurocoversas.it
e)	<b>Denominazione sociale delle imprese di cui sono offerti i prodotti</b>	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA
f)	<b>Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta</b>	IVASS (già ISVAP)

**GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI SUL SITO INTERNET DELL'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))**

**PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

a)	RS RISK SOLUTIONS srl e l'intermediario <b>non è detentore</b> di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione
b)	<b>Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione</b> è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di RS RISK SOLUTIONS srl
c)	RS RISK SOLUTIONS srl propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. <b>Pertanto è diritto del Contraente richiedere a RS RISK SOLUTIONS srl la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari</b>

**PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contribuente**

a)	che è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;
----	---

b)	<p>l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;</p>
c)	<p><b>Gestione dei reclami</b>  <b>Definizione di “reclamo”:</b>  una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.</p> <p>Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016 e dall'allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto che è facoltà per il contraente del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente tramite:</p> <p><b>- per l'intermediario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raccomandata R.R. indirizzata a:  <b>RS RISK SOLUTIONS SRL – Via Guantai Nuovi, 11 – 80133 NAPOLI</b></li> <li>▪ Utilizzo della PEC all'indirizzo <b>rs@pec.rsbroker.it</b></li> </ul> <p><b>- per la Compagnia di Assicurazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chiedere all'ufficio dell'Intermediario i riferimenti della Compagnia interessata se non già disponibili</li> </ul> <p>La informiamo altresì che, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), di rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS devono riportare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi;</li> <li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol> <p><b>In caso di collaborazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (es. Broker con Broker, Broker con Agenzia o Broker con Direzione di Compagnia), i reclami sono gestiti con le modalità di cui all'articolo 10 septies del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016. A tal fine, è considerato collaboratore l'intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.</b></p> <p><b>I nostri uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.</b></p>
d)	<p>il contraente e l'assicurato hanno facoltà inoltre, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria:</p> <p>di rivolgersi al <b>FONDO DI GARANZIA PER L'ATTIVITA' DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE c/o CONSAP – Via Yser, 14 00198 ROMA Tel. 06857691</b>, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto b);</p>
e)	<p>Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 209/2006 “Codice delle Assicurazioni private” <b>in caso di autorizzazione della Compagnia alla RS RISK SOLUTIONS srl ad incassare i premi – ovvero di autorizzazione dell'agenzia ratificata dalla Compagnia - il pagamento del premio eseguito in buona fede alla RS RISK SOLUTIONS srl o ai suoi collaboratori, ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia</b> e conseguentemente impegna la Compagnia (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.</p> <p>Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 209/2006 “Codice delle Assicurazioni private” <b>nel caso di assenza di autorizzazione della Compagnia o dell'agenzia alla RS RISK SOLUTIONS srl ad incassare i premi - ovvero in caso di autorizzazione da parte dell'agenzia non ratificata dalla Compagnia - il pagamento del premio eseguito in buona fede alla RS RISK SOLUTIONS srl o ai suoi collaboratori,</b></p>

	<p><b>non ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente non impegna la Compagnia</b> (nè, in caso di coassicurazione, le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.</p> <p><b>L'elenco completo delle Compagnie e/o agenzie di assicurazione con le quali RS RISK SOLUTIONS srl intrattiene rapporti di libera collaborazione per i quali è autorizzata, oppure no, ad incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente è di seguito indicato</b></p>
--	---

**ELENCO COMPLETO DELLE COMPAGNIE E/O AGENZIE DI ASSICURAZIONE CON LE QUALI RS RISK SOLUTIONS srl INTRATTIENE RAPPORTI DI LIBERA COLLABORAZIONE**

COMPAGNIA/AGENZIA DI ASSICURAZIONE	AUTORIZZAZIONE ALL'NCASSO DEL PREMIO COME INDICATO ALLA PARTE III LETT. D)
GENERALI ITALIA SPA Agenzia Generale in gestione economica di NAPOLI	SI
CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia	SI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Sede Bologna	SI
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI Agenzia Generale di Napoli 410	SI
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa Esclusivamente per prodotti vita e previdenziali - Sede Milano	SI
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia – MILANO	SI
AGA INTERNATIONAL S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – MILANO	SI
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Direzione Torino	SI
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. Agenzia Generale CMS-Credit Management Services srl - Napoli	SI
AXA ART VERSICHERUNG AG Rappresentanza Generale per l'Italia – Milano	SI
AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia – Milano	SI
AMTRUST EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia – Milano	SI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 3 GF SRL – Napoli	SI
LLOYD'S Rappresentanza Generale per l'Italia – Milano	SI

Luogo e data NAPOLI 20/12/2016